



**COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
PROVINCIA DI MESSINA**

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI ESCLUSIVI E DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI
VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

(D.Lgs.24/4/2001 n.170 – Decreto Assessorato Regionale Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca del 13/11/2002)

UFFICIO COMMERCIO

1 – PREMESSA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Gli aspetti regolamentari, le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001 n.170:”Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell’art.3 della legge n.108/1999.

La Regione Sicilia , con decreto dell’Assessore per la Cooperazione,il commercio,l’artigianato e la pesca del 13/11/2002, ha dato le direttive ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

2 – COMPITI DEL COMUNE.

Sulla base della normativa nazionale e degli indirizzi regionali il Comune, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il piano di localizzazione dei punti esclusivi e punti non esclusi di vendita di stampa quotidiana e periodica.

3 – OBIETTIVI.

Il presente piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- a)Determinare un più razionale insediamento delle rivendite, in relazione alla distribuzione territoriale della popolazione residente e fluttuante.
- b)Favorire una migliore produttività ed una maggiore economicità del servizio.
- c)Permettere agli utenti il più facile accesso ai punti vendita.

4 – DEFINIZIONI.

Il D.Lgs. n.170/2001, art.1, comma 2), lettere a) e b), ha introdotto la distinzione tra punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi, assoggettando entrambe le tipologie al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente.

Sulla base della disposizione citata si intendono per:

- a)Punti di vendita esclusivi:quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione di cui all’art.6 del decreto medesimo, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. -

Per punti di vendita esclusivi devono intendersi, inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.A. 13/11/2002, gli esercizi autorizzati alla vendita di

quotidiani e periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 13 aprile 1999, n. 108 e del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 .

b) Punti di vendita non esclusivi: gli esercizi elencati al comma 3 dell'art.2 del D.Lgs. n.170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge n.108/1999 mediante la vendita o di solo quotidiani o di solo periodici, ovvero di quotidiani e periodici.

5 - POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE.

In collaborazione con i competenti Uffici Comunali è stata fatta una indagine della situazione demografica del Comune.

I dati sono indicati nel prospetto di seguito allegato:

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE

ANNO	FAMIGLIE	RESIDENTI
1981	1.430	3.577
1991	1.401	3.477
2001	1.328	2.838
2002	1.322	2.800
2003	1.288	2.726

6 - AMBITO TERRITORIALE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE.

Il territorio comunale di Montalbano Elicona ha una estensione di 67,50 Kmq., e gli insediamenti abitativi sono concentrati nel capoluogo e nelle Frazioni di Braidì, S. Barbara , S. Maria e Toscano.

La Rete viabile del territorio, è costituita principalmente dalla Provinciale 110 (montalbanese), dalla S.P.A. Falcone - S. Barbara, dalla S.P. 119 (Moreri) e dalle strade comunali che garantiscono i collegamenti interni .

Per quanto concerne gli Strumenti Urbanistici il Comune è dotato di un Piano di Fabbricazione e risulta in itinere l'approvazione del Piano Regolatore Generale .

Alla luce delle analisi svolte, considerate le caratteristiche strutturali del territorio comunale, la distribuzione della popolazione, la rete viabile ed i livelli di accessibilità, è opportuno suddividere , il territorio comunale in 2 ZONE :

Zona 1 – Capoluogo e Frazioni di S. Barbara e Toscano

Zona 2 - Frazioni di S. Maria e Braidi.

7 - CONSISTENZA DELLA RETE ESISTENTE DEI PUNTI VENDITA.

I dati sulla consistenza della rete attuale vengono classificati con riferimento alle seguenti tipologie:

- punti di vendita esclusivi
- punti di vendita non esclusivi

8 – LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA SUDDIVISO PER ZONE E TIPOLOGIA.

ZONA 1

Ruggeri Giuseppe (punto vendita esclusivo ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.A. del 13/11/2002)

ZONA 2

//

Si evidenzia che nel nucleo abitato delle Frazioni di Braidi e S. Maria non esistono punti vendita di quotidiani.

9 – ENTITA' DELLE VENDITE

Sono pervenuti solo i dati delle vendite della Gazzetta del Sud relative all'anno 2003 :

	PERIODICI	QUOTIDIANI
RIVENDITA Ruggeri Giuseppe		8.892

10 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE E LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI.

Ai fini della stima della domanda sono stati utilizzati i dati di consumo elaborati in adeguamento alla realtà comunale.

Il dato finale relativo al dimensionamento teorico è stato corretto applicando alcuni indici correttivi, direttamente riconducibili ad una serie di fattori legati alla realtà comunale, quali:

- Distribuzione della popolazione sul territorio
- Presenze turistiche
- Livelli di accessibilità
- Esistenza di zone decentrate (Fraz. S. Maria e Braidì)

Si è sostanzialmente tenuto conto del fatto che la distribuzione di quotidiani e periodici deve essere considerata anche come "servizio sociale" e, come tale, dovrebbe essere assicurata nel modo più possibile diffuso.

Alla luce degli obiettivi del Piano, in riferimento alle caratteristiche complessive dell'ambito territoriale interessato ed alla distribuzione della popolazione residente e fluttuante, il rilascio di nuove autorizzazioni, potrà avvenire, nel rispetto delle norme e direttive di seguito fissate ed in osservanza delle norme di legge vigenti in materia e, per quanto applicabili, nei limiti fissati dai prospetti di seguito allegati:

LOCALIZZAZIONE NUOVI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Attualmente nell'ambito del territorio comunale risulta in attività soltanto n.1 punto vendita che pur effettuando il commercio di altri prodotti, come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.A. 13/11/2002, è da considerare esclusivo. A questo punto vendita, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.A. 13/11/2002,

sarà affiancato, nella Zona 1 del territorio c.le , un ulteriore punto vendita non esclusivo. Nella Zona 2 è prevista la localizzazione di un nuovo punto vendita non esclusivo.

LOCALIZZAZIONE NUOVI PUNTI VENDITA

	Punto vendita esclusivo Annuale	punto vendita non esclusivo Annuale
ZONA 1	//	1
ZONA 2	//	1

La nuova autorizzazione prevista nella zona 2 per le Frazioni di S. Maria e Braidi non potrà essere trasferita.

NORME E DIRETTIVE

ART.1

La domanda di autorizzazione per apertura di nuovi punti vendita,trasferimento dei locali o di variazione della superficie di vendita, in regola con le disposizioni fiscali, deve essere presentata al Comune corredata dai seguenti dati e documenti:

- 1) titolarità di autorizzazione ed indicazione dell'esercizio nel quale si vuole attivare il punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana o periodica
- 2)ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;
- 3)dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi.
- 4)dichiarazione di possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3,comma 2,della legge regionale 22 dicembre 1999,n. 28.
- 5)dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non presta la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- 6)dichiarazione di non essere iscritto in albi professionali.

Tutto puo' essere autocertificato.

DISPOSIZIONI COMUNI

Qualora la domanda sia carente rispetto a quanto previsto il Comune richiede apposita integrazione.

La documentazione richiesta dovrà pervenire al Comune entro giorni 60 dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, decorso inutilmente tale termine la pratica verrà archiviata.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Nel caso si rendano disponibili delle autorizzazioni, anche a seguito della rinuncia dei titolari, verrà data notizia della disponibilità tramite avviso al pubblico.

I criteri di priorità sono i seguenti:

- a) data di arrivo dell'istanza al Protocollo del Comune: prevale l'istanza avente data anteriore rispetto alle altre.
- b) A parità di data si dà priorità :
 - al richiedente più giovane di età.
 - al richiedente donna di pari età.

Non sono accoglibili o vengono rigettate le istanze pervenute al protocollo prima della pubblicazione dell'avviso al pubblico. Non sono altresì accoglibili e vengono rigettate le istanze per le quali si abbia prova certa che siano state spedite prima della data di pubblicazione dell'avviso al pubblico.

Qualora pervengano istanze tendenti ad ottenere il rilascio di autorizzazione e non vi sia disponibilità, in quanto già tutte assegnate, il diniego potrà essere effettuato con il solo richiamo al parametro numerico stabilito con il presente Piano, senza la necessità di vagliare nuovamente la situazione che ha determinato la fissazione del parametro.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART.2 – SUPERFICI MINIME.

PUNTI NON ESCLUSIVI:

- a) Esercizi collocati in edifici
mq.5.
- b) esercizi collocati in chioschi:mq.2.

ART. 3 – DISTANZE MINIME.

Per distanza si intende quella riferita al più vicino punto vendita esistente, anche se situato in altra zona del Piano.

Le distanze minime, per ogni tipologia di esercizio, in base alle Zone, è così fissata:

ZONA 1:m. 350

La distanza tra gli esercizi dovrà essere misurata nel percorso più breve percorribile a piedi, tra gli ingressi principali degli stessi, indipendentemente dalla regolamentazione stradale di passaggi pedonali.

ART.4 – SUBINGRESSO.

In caso di trasferimento della gestione, di trasferimento della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per "causa mortis" occorre presentare comunicazione al Comune, così come stabilito dall'art.8 degli indirizzi regionali.

ART.5 – TRASFERIMENTO DI SEDE.

1) Non è consentito il trasferimento di sede da una zona all'altra .

2-Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quella relativa all'attività prevalente e ne segue il regime giuridico amministrativo.

CASI DI ESCLUSIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

I casi di esclusione dall'autorizzazione sono previsti dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.170/2001, con le precisazioni di cui all'art.9 degli indirizzi regionali.

DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Con l'entrata in vigore del presente Piano è abrogata ogni precedente disposizione contrastante con quanto previsto nel piano medesimo.

2 – Per quanto non previsto nel presente Piano si applica la normativa nazionale e regionale vigente .

4 – Le attività esistenti possono continuare ad esercitare l'attività con le superfici di vendita e le distanze che le stesse hanno all'entrata in vigore del presente Piano.

Tali superfici e distanze dovranno essere adeguate a quelle previste dal presente Piano in caso di trasferimento dei locali.

5 – Il presente Piano non è soggetto a scadenza. Il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica, con le procedure di cui all'art. 9 del D.A. 13/11/2002.